



## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 3 giugno 2010,  
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati BERGAMINI (3007); VELO, MARIANI, VENTURA, BINDI, CECCUZZI, CENNI, CUPERLO, DE PASQUALE, FLUVI, FONTANELLI, GATTI, GIACOMELLI, LULLI, MATTESINI, NANNICINI, REALACCI, RIGONI, SANI e SCARPETTI (3171); POLI, COMPAGNON, BOSI e MEREU (3198)**

*(V. Stampati Camera nn. 3007, 3171 e 3198)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 giugno 2010*

**Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore  
dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio)*

1. È assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2009, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. Il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronun-

ciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente *more uxorio*.

4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformità con l'atto del sindaco del comune di Viareggio di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

## Art. 2.

### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

